REGOLAMENTO (CEE) N. 1240/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1197/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1197/82 ha previsto che la sospensione degli acquisti d'intervento può essere decisa qualora il prezzo di mercato di una o più qualità di carne sia superiore ad un determinato livello ; che la constatazione dei prezzi di mercato può essere effettuata alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/82 (4) ; che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3361/81 (6) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2226/78 è sostituito dal testo seguente :

« 4. Per la campagna 1982/1983 i prezzi di mercato di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1197/82 sono rilevati ogni settimana secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 610/77.

La sospensione degli acquisti prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1197/82 si effettua il secondo lunedì successivo alla rilevazione di cui al comma precedente. In tal caso, la presa in consegna delle carni acquistate dagli organismi d'intervento avviene al più tardi alla fine della settimana successiva alla rilevazione sopra citata.

Il ripristino degli acquisti all'intervento, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1197/82, avviene il secondo lunedì successivo alla rilevazione di cui al primo comma. La ripresa degli acquisti è tuttavia anticipata qualora la situazione del mercato in una determinata regione lo esiga ; gli acquisti non possono in alcun caso essere ripristinati prima del lunedì successivo alla rilevazione sopra citata ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.
(3) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 42 del 13. 2. 1982, pag. 9.
(5) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 339 del 25. 11. 1981, pag. 25.